

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31241 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 09/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Napolitano Angelo nato a NAPOLI il 02/11/1978

avverso l'ordinanza del 04/05/2026 del TRIB. LIBERTA' di Napoli

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'indicata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Angelo Napolitano avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nola di rigetto dell'istanza di dissequestro dei beni aziendali, sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in relazione a plurime violazioni dell'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alle quali è indagato il ricorrente.

2. Avverso tale provvedimento, Angelo Napolitano, tramite il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, che deducono:

2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in

relazione agli artt. 321, commi 1 e 3, 322-*bis*, 325, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la motivazione sarebbe apparente in relazione alla sussistenza del *periculum*, posto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto influenti, a tale proposito, l'adozione di un codice etico e la nomina di un *controller*, per un verso confondendo il profilo del *fumus* con quello del *periculum*, e, per altro verso, senza considerare che la nomina di un controllore esterno, indipendente e munito di poteri ispettivi, esautora oggettivamente l'amministratore delle scelte discrezionali a rischio; il Tribunale, in altri termini, non ha spiegato perché la predisposizione di tali presidi oggettivi non sia idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione. Ancora, laddove ritiene che il *novum* addotto non incide sulla ragioni che hanno giustificato l'imposizione del vincolo, il Tribunale ha reso una motivazione apparente, sia perché non si confronta, in maniera specifica, con gli elementi addotti con la relazione del consulente, sia perché l'adozione del codice etico e la nomina di un *controller* non sono meri "propositi", ma presidi che sottraggano all'indagato il controllo esclusivo delle operazioni a rischio, sia perché, infine, omette di valutare il dato rappresentato dalle rateizzazioni del debito tributario in corso con l'erario, debito che rischia di non essere onorato nel caso di paralisi dell'attività;

2.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il sequestro impeditivo dell'intero compendio aziendale, determinando la cessazione dell'attività, produce effettivi devastanti ed irreversibili, tra cui l'impossibilità di onorare le rateizzazioni fiscali in corso e l'accumulo di un debito di 500.000 euro;

2.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 104-*bis* disp. att. cod. proc. pen., perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'istanza difensiva era univocamente diretta della revoca del sequestro, fondata sul venir meno del *periculum*, e non ad ottenere la prosecuzione dell'attività in costanza di vincolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'indicata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Angelo Napolitano avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nola di rigetto dell'istanza di dissequestro dei beni aziendali, sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in relazione a plurime violazioni dell'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alle quali è indagato il ricorrente.

2. Avverso tale provvedimento, Angelo Napolitano, tramite il ministero del

difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, che deducono:

2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321, commi 1 e 3, 322-*bis*, 325, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la motivazione sarebbe apparente in relazione alla sussistenza del *periculum*, posto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto influenti, a tale proposito, l'adozione di un codice etico e la nomina di un *controller*, per un verso confondendo il profilo del *fumus* con quello del *periculum*, e, per altro verso, senza considerare che la nomina di un controllore esterno, indipendente e munito di poteri ispettivi, esautora oggettivamente l'amministratore delle scelte discrezionali a rischio; il Tribunale, in altri termini, non ha spiegato perché la predisposizione di tali presidi oggettivi non sia idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione. Ancora, laddove ritiene che il *novum* addotto non incide sulla ragioni che hanno giustificato l'imposizione del vincolo, il Tribunale ha reso una motivazione apparente, sia perché non si confronta, in maniera specifica, con gli elementi addotti con la relazione del consulente, sia perché l'adozione del codice etico e la nomina di un *controller* non sono meri "propositi", ma presidi che sottraggano all'indagato il controllo esclusivo delle operazioni a rischio, sia perché, infine, omette di valutare il dato rappresentato dalle rateizzazioni del debito tributario in corso con l'erario, debito che rischia di non essere onorato nel caso di paralisi dell'attività;

2.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il sequestro impeditivo dell'intero compendio aziendale, determinando la cessazione dell'attività, produce effettivi devastanti ed irreversibili, tra cui l'impossibilità di onorare le rateizzazioni fiscali in corso e l'accumulo di un debito di 500.000 euro;

2.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 104-*bis* disp. att. cod. proc. pen., perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'istanza difensiva era univocamente diretta della revoca del sequestro, fondata sul venir meno del *periculum*, e non ad ottenere la prosecuzione dell'attività in costanza di vincolo.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Si osserva che il ricorso, come risulta dall'*incipit*, è stato proposto da Alessandro Gallo, il quale, nella veste di indagato, aveva proposto istanza di riesame; risulta altresì che il compendio aziendale oggetto della misura ablativa è di proprietà della A.M. Distribution s.r.l.", società il cui amministratore unico è

l'odierno ricorrente.

5. Al proposito, si osserva che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove allegghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01).

In motivazione, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra la legittimazione – che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico – e l'interesse – il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

Si tratta di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo.

L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento.

Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare.

In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene.

Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce.

Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione

giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità.

6. Venendo al caso in esame, sulla scorta del principio dinanzi evocato, si osserva che il ricorrente, nella veste di indagato, non ha nemmeno prospetto un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione; di qui l'inammissibilità del ricorso.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente